



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Quanto costa l'amministratore di sostegno?

Autore: Maria Monteleone | 17/11/2016



*L'amministrazione di sostegno è gratuita: l'amministratore non ha diritto al compenso, salvo un'equa indennità a titolo di rimborso spese.*

L'amministratore di sostegno assiste chi, per **problemi fisici** o **psichici** anche temporanei, non riesce a curare autonomamente i propri interessi (persone anziane, malate, con handicap fisici o mentali ecc.).

La domanda di **nomina dell'amministratore di sostegno** deve essere presentata con ricorso in Tribunale per il quale non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non ha alcun **costo**. Non sono infatti previste spese di registrazione né il contributo unificato per l'iscrizione della domanda. È unicamente dovuta la **marca da bollo da 27 euro**.

Può essere poi necessario il pagamento alla cancelleria dei **diritti di copia** del ricorso, del decreto di nomina o di altri provvedimenti del giudice. Si tratta comunque di costi irrisori che vanno da 11 a 30 euro, in base al numero delle pagine.

## **Compenso dell'amministratore di sostegno**

La legge **[1]** prevede che l'amministratore di sostegno debba svolgere la propria attività **senza alcun compenso**, vista la gratuità della curatela. Tuttavia, il giudice, tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione, può disporre che gli venga versata un'**equa indennità**.

L'indennità riconosciuta all'amministratore di sostegno non ha carattere retributivo e non è infatti considerata reddito ai fini fiscali. Essa va intesa come **rimborso delle spese sostenute** e dei **mancati guadagni** dell'amministratore che non ha avuto la possibilità di occuparsi pienamente dei propri interessi.

In ogni caso l'amministratore di sostegno può documentare le spese sostenute per

l'amministrazione e chiederne il **rimborso** con apposita istanza al giudice tutelare.

## **Note**

**[1]** Art. 411 cod. civ.